Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 1 del 2 gennaio 1951

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Martedì, 2 gennaio 1951** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF. 80-033 841-737 85-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Concorso per titoli a due posti di geofisico-capo (gruppo A, grado 6°) nel ruolo del personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Veduti gli articoli 13, 14, secondo comma, 16 e 17 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731;
Veduti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso a due posti di geofisico-capo nel ruolo del personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i geofisici di ruolo dell'Istituto nazionale di geofisica;

b) i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori;

c) i geofisici ed i meteorologi appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni statali;

d) i liberi docenti in fisica terrestre, geofisica mineraria, meteorologia e fisica sperimentale.

I funzionari di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere di grado non inferiore all'8° ed avere rivestito, alla data del presente bando il grado stesso da almeno sei anni. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) devono essere in possesso della laurea in fisica, o in matematica e fisica, o in matematica, o in ingegneria, o in discipline nautiche.

Art. 3.

Il concorso è per titoli; tuttavia la Commissione giudicatrice può stabilire che il concorso comprenda prove orali e pratiche, tendenti a valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire all'Istituto nazionale di geofisica Città universitaria Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

I candidati che non appartengano ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato od a quelli dell'Istituto nazionale di geofisica dovranno presentare, a corredo della domanda i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale di laurea. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano

ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli che il candidato ritenga produrre ai fini della valutazione di merito e della determinazione della graduatoria.

I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, debitamente autenticata, e dovranno presentare i documenti di cui ai numeri 7) e 10) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli dell'Istituto nazionale di geofisica potranno limitarsi ad allegare alla domanda i titoli di cui al n. 10).

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), del precedente art. 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Art. 11.

Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori del concorso sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso medesimo, geofisici-capi in prova nel ruolo del personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado di geofisico-capo, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica saranno nominati geofisici-capi con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Dal servizio di prova sono esonerati coloro che, all'atto di conseguire la nomina, già appartenevano ai ruoli delle Amministrazioni statali od a quelli dell'Istituto nazionale di geofisica.

Roma, addì 26 luglio 1950

Il direttore: Medi

(5227)

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario di osservatorio (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale dirigente dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Veduti gli articoli 13, 14, primo comma e 15 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e le successive disposizioni integrative e modificatrici;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario di osservatorio (gruppo *A*, grado 7°) nel ruolo del personale dirigente dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 24, dovranno pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, Città universitaria Roma, entro il giorno 28 febbraio 1951.

Nella domanda deve essere indicato il recapito preciso del candidato.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

7) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

8) qualsiasi documento o titolo che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9) notizie sull'operosità scientifica del candidato in sei esemplari;

10) elenco in sei copie di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, dovranno essere legalizzati. Il documento di cui al n. 1) dovrà essere conforme alle leggi sul bollo e legalizzato.

La legalizzazione non è peraltro richiesta per i documenti rilasciati da autorità residenti in Roma.

Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6); dovrà invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli si trova in attività di servizio.

Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Istituto nazionale di geofisica dovrà allegare alla domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 8), 9) e 10).

Art. 4.

Entro il predetto termine del 28 febbraio 1951 gli interessati dovranno far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovrà essere chiaramente indicato il cognome ed il nome del mittente.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati: in nessun caso sono accettati lavori dattiloscritti o in bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda o i documenti ovvero le pubblicazioni dopo il termine del 28 febbraio 1951 anche se domanda, documenti o pubblicazioni siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali. Dopo la scadenza del termine non è ammessa la presentazione di documenti qualsiasi, di titoli o di pubblicazioni.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno limitarsi a produrre entro il 28 febbraio 1951 la sola domanda, salvo a far pervenire entro il 15 marzo successivo documenti e pubblicazioni.

Non è ammesso di far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 7.

Per tutto quanto non è previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme che regolano l'espletamento di concorsi a cattedre universitarie.

Roma, addì 26 luglio 1950

Il direttore: MEDI

(5228)

Concorso per titoli e per esami a tre posti di geofisico in prova (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Veduti gli articoli 13, 14, secondo comma e 17 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731;

Veduti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso a tre posti di geofisico in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti della laurea in fisica, o in matematica e fisica, o in matematica, o in ingegneria, o in discipline nautiche.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire all'Istituto nazionale di geofisica Città universitaria Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del presente bando, rivestano la qualità di impiegati statali di ruolo;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato penale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili, per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre, ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei congiunti, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatosi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati

e gli invalidi civili per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, *dovranno produrre* il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918, e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° gennaio 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 11) del precedente art. 5 devono essere in data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta bollata da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre 30 giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Con provvedimento non motivato ed insindacabile può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Gli esami comprendono una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio.

A) La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella esposizione e svolgimento critico di uno degli argomenti compresi nel programma del colloquio.

B) La prova pratica consiste nella preparazione ed esecuzione di una o più esperienze di fisica, a scelta della Commissione, aventi per oggetto o la riproduzione di un fenomeno, o la verifica di una legge, o la misura di una grandezza fisica.

C) Il colloquio verte sugli argomenti del sottoindicato programma. E' in facoltà della Commissione esaminatrice saggiare, mediante opportune domande, la cultura del candidato, sia in rapporto agli studi compiuti negli Istituti d'istruzione superiore, sia in rapporto agli argomenti che egli eventualmente abbia fatto oggetto di suoi speciali studi.

PROGRAMMA DEL COLLOQUIO

Misura delle grandezze fisiche.

Movimenti: uniforme, uniformemente vario e armonico. Movimento di un corpo rigido Composizione dei movimenti.

Principi della meccanica: forza e massa Impulso e quantità di moto Equilibrio delle forze e delle coppie Gravità Gravitazione Pendolo semplice e composto Cenni sulla teoria del giroscopio.

Lavoro ed energia Principio dei lavori virtuali Resistenze passive.

Forze molecolari nei solidi. Elasticità Vibrazioni elastiche e loro propagazione. Urto tra sfere elastiche. Natura e velocità delle onde sismiche. Principio e teoria dei sismografi.

Statica dei liquidi e degli aereiformi Leggi dello stato gassoso Azione molecolare dei fluidi Teoria cinetica dei gas Fondamenti sul moto dei fluidi, e sul moto dei solidi immersi nei fluidi.

Stato termico Determinazione delle temperature Dilatazione termica dei solidi (isotropi e anisotropi), liquidi e gas Equazione caratteristica dei gas. Termometro a gas.

Calorimetria, calori specifici e calori atomici Calori specifici dei gas.

Propagazione del calore. Conduttività termica interna ed esterna. Leggi dell'irraggiamento Impianti di riscaldamento.

Fusione e solidificazione Comportamento delle leghe Soluzione Crioidrati Vaporizzazione Liquefazione dei gas Lo stato critico Densità dei vapori Igrometria.

Calore ed energia. Il principio della conservazione della energia Trasformazioni e loro rappresentazione; linee isotermiche e politropiche Principio di Carnot Clausius Scala assoluta delle temperature Entropia Energia libera ed energia vincolata Il principio di Nernst Fondamenti sui principali motori termici e sul relativo ciclo di funzionamento Macchine frigorifere Impianti di refrigerazione Fondamenti di termodinamica nell'atmosfera.

Propagazione del suono Caratteri dei suoni semplici e complessi Scale musicali Principio di Doppler Interferenza del suono, onde stazionarie Risonanza, risuonatori Energia sonora e su misura; riflessione, rifrazione e assorbimento della energia sonora Sorgenti sonore Analisi e sintesi dei suoni Riproduzione dei suoni.

Sorgenti luminose Grandezze fotometriche e loro determinazione Fondamenti di tecnica della illuminazione Riflessione della luce: specchi piani e curvi. Rifrazione e riflessione totale Diottro Sistemi diottrici Lenti Aberrazioni e loro correzione Sistemi di lenti Strumenti ottici.

Spettroscopia: Varie specie di spettri Serie spettrali Radiazioni infrarosse e ultraviolette; loro produzione e proprietà Emissione e assorbimento delle radiazioni Ripartizione della energia raggiante nello spettro Velocità della luce Interferenza della luce Determinazione delle lunghezze d'onda. Applicazioni alla meteorologia Principio di Huyghems Principali fenomeni di diffrazione. Reticolo di diffrazione. Spettroscopi interferenziali Polarizzazione della luce per riflessione e rifrazione Cristalli birifrangenti Doppia rifrazione accidentale Luce polarizzata ellitticamente Polarizzazione rotatoria Polarimetria.

I fenomeni ottici dell'atmosfera Campo elettrico Potenziale elettrico Capacità e condensatori. Energia elettrostatica Macchine elettrostatiche Piezoelettricità. Elettrometri Elettricità atmosferica.

Campo magnetico Proprietà magnetiche dei corpi Magnetismo terrestre; Cenni sulle misure magnetiche Variazioni del campo magnetico terrestre.

Propagazione della elettricità nei gas Ionizzazione Raggi catodici Elettroni Raggi positivi Raggi X. Spettro dei raggi X; Reticoli spaziali Emissione termoionica Effetto fotoelettrico Nozioni sui quanti di luce Idee moderne sulla costituzione della materia Gli isotopi Radioattività. Trasformazioni radioattive. Famiglie radioattive Radiazioni penetranti.

Effetto Volta. Corrente continua e leggi relative Termoelettricità Elettrolisi, pile e accumulatori.

Elettromagnetismo Fenomeni galvano-magnetici e termo-magnetici Nozioni sui fenomeni magnetici, ottici ed elettro-ottici.

Induzione elettromagnetica Autoinduzione Correnti alternate Nozioni sui generatori di corrente e motori elettrici. Trasformatori, convertitrici e raddrizzatori.

Oscillazioni elettriche Onde elettro-magnetiche, loro produzione, propagazione e rivelazione.

Metodi e strumenti per la misura delle grandezze elettriche Unità elettriche Sistemi assoluti e sistema pratico.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 12.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova pratica ed al colloquio avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti per le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 14.

Alla prova pratica ed al colloquio saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Nella graduatoria dei vincitori del concorso la Commissione comprende per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli ex-combattenti) ed in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso medesimo, geofisici in prova nel ruolo del personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari d'ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 10°, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, sempre che essi abbiano il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica, saranno nominati geofisici di grado 10° con gli assegni inerenti a tale grado. Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso od a indennità.

Roma, addì 26 luglio 1950

Il direttore: MEDI

(5229)

Concorso per esami ad un posto di vice addetto di laboratorio in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Veduti gli articoli 13, 14, terzo comma, 18, primo comma, e 19 dello Statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731;

Veduti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di vice addetto di laboratorio in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale tecnico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Il concorso è per esami, integrati a norma dell'articolo 19 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, da prova di carattere pratico.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica o scientifica, diploma di abilitazione tecnica negli indirizzi: agrario o industriale o nautico o per geometri.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire all'Istituto nazionale di geofisica Città universitaria Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 31.

Detto limite di età è elevato ad anni 36:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite di età è poi elevato a 44 anni, a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267;

Tutti i detti limiti devono riferirsi alla data del presente bando e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili, fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dai sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato penale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili, per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullate, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio, e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nella lista di leva, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal Sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno le dichiarazioni di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 del precedente art. 5 devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta bollata da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato dal precedente art. 4 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale, secondo il seguente programma:

PROVE SCRITTE

1 Risoluzione di un problema di fisica.
2. Risoluzione di un problema di elettrotecnica.

Le predette prove richiederanno l'applicazione delle nozioni che formano oggetto della prova orale.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sul seguente programma:

Grandezze fisiche e loro misura: Vettori ed operazioni elementari sui vettori Coordinate Rappresentazione grafica di un fenomeno Sistemi di unità di misura delle grandezze fisiche;

Cinematica: Moti rettilinei Moti curvilinei Moto armonico Composizione di moti Battimenti e modulazioni;

Statica: Forze Campo di forze Momento di una forza rispetto ad un punto Momento di una forza rispetto ad un asse Coppie Attrito Equilibrio di un punto libero e vincolato Equilibrio di un campo rigido vincolato Macchine semplici;

Dinamica: Principio d'inerzia Sistemi inerziali Dinamica del punto libero Moto curvo Moto vincolato Quantità di moto Impulso e loro momento Forza d'inerzia Forza centrifuga Lavori, potenza energia Teorema delle forze vive Conservazione dell'energia Pendolo semplice Oscillazioni libere e oscillazioni forzate Dinamica dei corpi rigidi Momento d'inerzia di un corpo rigido Pendolo composto Cenni sulla gravitazione universale;

Meccanica dei corpi deformabili: Cenni sulla costituzione della materia Forze molecolari Elasticità dei solidi (torsione, trazione, flessione);

Statica dei fluidi: Liquidi e gas Equilibrio dei fluidi Principio di Pascal Vasi comunicanti Principio di Archimede Pressione Misura della pressione;

Dinamica dei fluidi: Le leggi fondamentali del moto dei fluidi Moto dei fluidi con attrito interno Regime di afflusso laminare e turbolento Moto dei corpi nei fluidi Attrito del mezzo;

Fenomeni molecolari: La tensione superficiale Proprietà delle soluzioni in generale Diffusione libera con liquidi e gas Diffusione attraverso una parete Le soluzioni colloidali Proprietà fisiche dei sistemi dispersi in generale;

Acustica: Meccanica delle oscillazioni Propagazione delle oscillazioni Onde piane, onde sferiche Energia trasmessa per onde Assorbimento, riflessione, interferenza delle onde Onde stazionarie Il principio di Hyighens-Fresnel Diffrazione Onde sonore Caratteri distintivi dei suoni Velocità del suono Sorgenti sonore Rivelatori del suono Principali esperienze sulle onde sonore La percezione e la produzione del suono nell'uomo Misura dell'intensità sonora Principio di Doppler Cenni sui filtri acustici Applicazioni tecniche dell'acustica;

Termometria, calorimetria, termodinamica: Energia termica Temperatura Quantità di calore Stato di un corpo Trasformazioni (isobare, isocore, isoterme, adiabatiche) Gas perfetti Gas reali Equazione di stato dei gas perfetti Equazione di stato dei gas reali Leggi dei gas Scala pratica delle temperature Termometri Solidificazione, fusione, sublimazione, vaporizzazione, liquefazione Calorimetri Quantità di calore Calore specifico Misura della quantità di calore Propagazione del calore Conducibilità interna Conducibilità esterna Problema del muro Problema della sbarra Equivalenza tra calore e lavoro Lavoro in una trasformazione Primo principio della termodinamica e sue applicazioni al caso dei gas Trasformazioni reversibili ed irreversibili Secondo principio della termodinamica Trasformazioni cicliche Ciclo di Carnot Entropia Cenni sulla teoria cinetica dei gas Produzione degli alti vuoti;

Ottica: Ottica geometrica Teoria ondulatoria della luce Riflessione o rifrazione della luce Specchi piani e curvi Specchi sferici Specchi parabolici Prismi Sistemi diottrici composti di più lenti sottili Focometria Aberrazione delle lenti Lenti cilindriche Interpretazioni dei fenomeni dell'ottica geometrica secondo la teoria delle onde Ottica fisica L'interferenza della luce Diffusione della luce Reticoli di diffrazione Polarizzazione della luce Polarizzazione rettilinea circolare ed ellittica Fenomeni di birifrangenza Polarimetria L'occhio e la fisica della visione: Occhio normale e suo equivalente fisico Ametropie Astigmatismo visione stereoscopica Sensibilità Percezione differenziale Percezione delle immagini Strumenti ottici: apparecchi per proiezione e fotografia Lente di ingrandimento Oculari Cannocchiale astronomico Telescopi Cannocchiali terrestri Microscopio Lo spettroscopio ed i fenomeni di emissione e di assorbimento della luce;

Fotometria;

Elettricità e magnetismo: Fenomeni principali di elettrostatica Legge di Coulamb Conduttori ed isolanti Condensatori Cenni sulle macchine elettrostatiche Elettrometri Corrente elettrica Dissociazione elettrolitica Pile Accumulatori Le leggi della corrente stazionaria Applicazioni dell'effetto termico della corrente Principali fenomeni di magnetostatica Campo magnetico Campo magnetico terrestre Campo magnetico prodotto da una corrente e applicazioni: elettromagneti, strumenti di misura La corrente negli aeriformi Ionizzazione Scariche elettriche Raggi catodici Elettroni Raggi X Cenni sui fenomeni di radioattività Fenomeni termoionici e fotoelettrici Induzione elettromagnetica Telefono Correnti alternate, alternatori Produzione, trasporto, distribuzione della energia elettrica, motori, dinamo, trasformatori statici Onde elettromagnetiche, radiotelegrafia e radiotelefonia Teoria elettromagnetica della luce Costituzione della materia; molecole, atomi, nuclei, elettroni;

Elettrotecnica: Circuiti elettrici Isteresi magnetica Circuiti magnetici Forza elettromotrice indotta Correnti indotte Auto e mutua induzione Correnti alternate: leggi delle correnti alternate Impedenze Impedenze in serie ed in derivazione Potenza di una corrente alternata Fattore di potenza Sistemi trifasi Concatenamenti a stella e a triangolo Potenza e fattore di potenza nei sistemi trifasi Campo rotante di Galileo Ferraris Generatore di correnti continue Circuiti oscillanti Tubi elettronici e loro applicazioni Amplificazione, generazione e rivelazione Onde elettromagnetiche e loro propagazione Generatrici di correnti alternate Motori a corrente continua Motori a corrente alternata: sincroni ed asincroni Trasformatori: monofasi, trifasi Conversione della corrente Convertitrici Raddrizzatrici Accumulatori a piombo e a ferro-nichel Capacità, perdita e rendimento Manutenzione degli accumulatori Misure elettriche Metodi di misura delle grandezze elettriche: strumenti Elettrometri Galvanometri Amperometri Voltometri Ohmmetri Watmetri Metodi semplici per la misura di resistenze, capacità ed induttanze.

Matematica: Programma del corso superiore dell'Istituto tecnico industriale.

Art. 11.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in prove psicotecniche, da compiersi presso lo Istituto nazionale di psicologia in Roma, dirette all'accertamento dell'attitudine dei concorrenti a ricoprire i posti messi a concorso;

b) nel montaggio di una esperienza di laboratorio nel campo della fisica sperimentale ed elettrotecnica.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 dello statuto dell'Istituto Nazionale di geofisica.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale ed alle prove pratiche avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta e per la prova di cui alla lettera *b*) dell'art. 11, sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Art. 15.

Alla prova orale ed alle prove pratiche saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e nelle due prove pratiche i candidati dovranno riportare la votazione di almeno sei decimi per ciascuna prova.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle due prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale e nelle due prove pratiche.

La graduatoria, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme vigenti.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 16.

Il vincitore del concorso sarà nominato, Vice addetto di laboratorio in prova nel ruolo del personale tecnico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Egli dovrà assumere servizio nella sede cui sarà destinato e non saranno ammesse eccezioni. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio di vice addetto di laboratorio oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che egli abbia ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica, sarà nominato vice addetto di laboratorio con gli assegni inerenti a tale qualifica. Qualora non sia riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso od a indennità.

Roma, addì 26 luglio 1950

Il direttore: MEDI

(5230)

Concorso per esami a due posti di tecnico di 3ª classe in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale tecnico dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Veduti gli articoli 13, 14, terzo comma, 18, terzo comma, e 19, dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, approvato con decreto dal Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731;

Veduti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso a due posti di tecnico di 3ª classe in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale tecnico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Il concorso è per esami, integrati a norma dell'articolo 19 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, da prove di carattere pratico.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di scuola tecnica, o di scuola complementare, o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire all'Istituto nazionale di geofisica Città universitaria Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo di L. 40, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 29.

Detto limite di età è elevato ad anni 34:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Tale limite di età è poi elevato a 44 anni, a norma delle disposizioni in vigore;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati nonchè della lotta di liberazione a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti devono riferirsi alla data del presente bando e sono elevati;

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dall'abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato penale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili, per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati dovranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Estratto del foglio matricolare in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 debitamente autenticata e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno pordurre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti devono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione di assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi di territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del precedente art. 5 devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta bollata da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta.

1. — Descrizione, illustrata da disegni schematici e sommari, di un apparato, realizzabile mediante lavoro di meccanica fine, e del suo funzionamento. Il modello di tale apparato, da presciegliersi dalla Commissione esaminatrice, sarà esibito ai concorrenti in aula di esami e resterà a loro disposizione per tutta la durata della prova.

2. — Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, sul programma stabilito per la prova orale.

Prova orale.

La prova orale verterà sul seguente programma:

Elementi di aritmetica. Nomenclatura decimale. Prime operazioni. Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Potenze e radici dei numeri. Estrazione di radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Equazioni di primo grado.

Nozioni elementari di meccanica.

Unità di misura e relativi simboli (grandezze geometriche, fisiche generali, meccaniche, elettriche).

Art. 11.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in prove psicotecniche, eseguite presso l'Istituto nazionale di psicologia in Roma, dirette all'accertamento dell'attitudine dei concorrenti a ricoprire i posti messi a concorso;

b) nell'esecuzione di un lavoro di meccanica fine determinato dalla Commissione esaminatrice.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale ed alle prove pratiche avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove d'esami si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta e per la prova di lavoro di cui alla lettera *b*) dell'art. 11, sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Art. 15.

Alla prova orale ed alle prove pratiche saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e nelle due prove pratiche i candidati dovranno riportare la votazione di almeno sei decimi per ciascuna prova.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle due prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale e nelle due prove pratiche.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali è bandito il concorso medesimo, tecnici di 3ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico dell'Istituto nazionale di geofisica.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado di tecnico di 3ª classe, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica, saranno nominati tecnici di 3ª classe con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso od a indennità.

Roma, addì 26 luglio 1950

Il direttore: MEDI

(5231)

Concorso per titoli a due posti di inserviente (personale subalterno) in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Istituto nazionale di geofisica.

IL DIRETTORE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

Veduti gli articoli 13, 14, terzo comma, 18, ultimo comma, dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 731;

Veduti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpetrative;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso a due posti d'inserviente in prova, nel ruolo del personale subalterno dell'Istituto nazionale di geofisica.

Art. 2.

Il concorso è per titoli.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti del diploma di licenza elementare (compimento della 5° classe elementare).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire all'Istituto nazionale di geofisica Città universitaria Roma, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito a contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40; dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, abbia compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35.

Detto limite di età è elevato ad anni 40;

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra, 1940-43, o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

Tale limite di età è poi elevato a 44 anni, a norma delle disposizioni in vigore:

d) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti devono riferirsi alla data del presente bando e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono comulabili, fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

4. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

5. Certificato penale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale ririsulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili, per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura o dal grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del Commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore.

10. Tutti gli altri titoli che il candidato ritenga produrre ai fini della valutazione di merito e della determinazione della graduatoria.

11. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7, 8 e 10, del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei ceduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n, 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 11 del precedente art. 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta bollata da L. 24, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti devono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino *insufficientemente documentate*.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dell'art. 15 dello statuto dell'Istituto nazionale di geofisica, determinerà preventivamente i criteri di valuta-

zione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto d'assegnare a ciascun titolo e formerà la graduatoria di merito, secondo l'ordine progressivo della somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso medesimo, inservienti in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Istituto nazionale di geofisica.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni. In difetto saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a norma dell'art. 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale d'inserviente, l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica, saranno nominati inservienti, con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Roma, addì 26 luglio 1950

Il direttore: MEDI.

(5232)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7103789) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 100